**Rapporto**

23 settembre 2019 ISTITUZIONI / CANCELLERIA

**della Commissione speciale per l’esame dei ricorsi contro le elezioni**

**sul ricorso 29 aprile 2019 presentato dall’avv. Xenia Peran, Lugano, contro le decisioni del 7 aprile 2019 consegnate nei verbali dell’Ufficio cantonale di accertamento relative all’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la legislatura 2019-2023 (FU 2019, 3541)**

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

in allegato vi trasmettiamo il testo del progetto di decisione, approvato dalla Commissione speciale per l’esame dei ricorsi contro le elezioni nella seduta del 23 settembre 2019, in merito al ricorso di cui sopra.

Per la Commissione speciale per l’esame dei ricorsi contro le elezioni:

Giovanna Viscardi, presidente

Nicola Corti, relatore

Balli - Filippini - Galusero -

Pagani - Stephani

**PROGETTO DI DECISIONE**

**Il Gran Consiglio**

- statuendo sul ricorso presentato il 29 aprile 2019 dall’avv. Xenia Peran, Lugano, contro le decisioni del 7 aprile 2019 consegnate nei verbali dell’Ufficio cantonale di accertamento relative all’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la legislatura 2019 – 2023 (FU 2019, 3541 risp. 3546);

- letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

**IN FATTO:**

**A.**

**A.a** Domenica 7 aprile 2019 hanno avuto luogo le elezioni cantonali del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la legislatura 2019 – 2023.

**A.b** Il giorno stesso, dalle ore 14:00 sino alle ore 21:00, si è costituito l’Ufficio cantonale di accertamento per l’elezione del Consiglio di Stato, così come previsto dagli allora vigenti art. 51 segg. della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (vLEDP), mentre, per quanto riguarda l’elezione del Gran Consiglio, l’Ufficio si è costituito l’indomani, lunedì 8 aprile 2019, dalle ore 09:30 sino alle ore 21:00.

I verbali dell’Ufficio cantonale di accertamento sono stati pubblicati nell’edizione di venerdì 12 aprile 2019 del Foglio ufficiale (pagg. 3541 segg.), e ciò per garanzia d’esercizio del diritto di ricorso giusta l’art. 164 vLEDP.

**B.**

**B.a** Lunedì 29 aprile 2019 l’avv. Xenia Peran ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale ed al Gran Consiglio, postulando che “*il verbale di accertamento 7/12 aprile 2019 dell’UCA è accertato nullo, sub è annullato, ovvero le elezioni cantonali 2019 sono accertate nulle sub sono annullate. Di conseguenza è ordinata l’esecuzione di un riconteggio manuale delle schede in seduta pubblica*”.

**B.b** Il Consiglio di Stato, nella sua risposta (osservazioni) del 9 maggio 2019, ha chiesto di respingere il ricorso, mentre l’Ufficio cantonale di accertamento, pur senza presentare osservazioni al ricorso, ha confermato con scritto di data 7 maggio 2019 “*la correttezza dei risultati dell’elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio del 7 aprile 2019*”.

**B.c** Malgrado la proroga chiesta e concessa, la ricorrente non ha presentato allegato di replica, con conseguente chiusura dello scambio degli allegati.

Considerando,

**IN DIRITTO:**

**1.**

**1.1** Il ricorso al Gran Consiglio è dato nei soli casi previsti dalla legge (art. 100 cpv. 1 LPAmm). L’allora vigente art. 164 cpv. 1 LEDP attribuiva al Gran Consiglio la competenza di trattare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento; l’art. 164 cpv. 3 vLEDP stabiliva che i ricorsi contro la validità delle elezioni non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.

Alla fattispecie si applica il diritto vigente al momento dei fatti e la competenza del Gran Consiglio permane data malgrado l’attuale LEDP (RL 150.100), del 19 novembre 2018, entrata in vigore il 1° settembre 2019 (BU 2019, 265).

**1.2** La ricorrente, recentemente riconosciuta cittadina attiva in materia di votazioni ed elezioni cantonali dal 25 gennaio 2019 (STF 1C\_91/2019 del 26 febbraio 2019), è legittimata ad agire.

**1.3** Il gravame, inoltrato al Gran Consiglio entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati sul Foglio ufficiale, il quindicesimo giorno scadendo di sabato, è tempestivo (art. 164 cpv. 1 vLEDP); ad esser impugnate possono solo le decisioni adottate dall’Ufficio cantonale di accertamento in esecuzione dei compiti affidatigli dagli art. 51 segg. vLEDP, come riscontrato anche dal Tribunale cantonale amministrativo in data 2 maggio 2019 con sentenza resa ad Inc. n. 52.2019.197, regolarmente cresciuta in giudicato.

**2.**

**2.1** La ricorrente, nelle proprie conclusioni, chiede l’accertamento di nullità rispettivamente di annullamento delle “*elezioni cantonali*” indicando, quale conseguenza, in modo palesemente contraddittorio, che si proceda “*al riconteggio manuale delle schede nel quadro di una procedura pubblica, sicura, trasparente e meritevole di affidamento*”.

Anche in *petitum* ella mischia l’accertamento di nullità sub annullabilità del verbale di accertamento 7/12 aprile 2019 con le stesse elezioni cantonali 2019, traendone tuttavia, come unica conseguenza, “*l’esecuzione di un riconteggio manuale delle schede in seduta pubblica*”.

Inoltre, ella non segnala errori o irregolarità specifiche, peraltro da porsi in correlazione con un effettivamente falsato accertamento dei risultati elettorali, bensì si limita a contestare l’impostazione delle operazioni di spoglio lamentandone una asserita incostituzionalità e/o incompatibilità con il diritto superiore.

**2.2** In buona sostanza, la ricorrente contesta “*il verbale delle decisioni 7 / 12 aprile 2019 dell’UCA* […] *in quanto* ***il loro svolgimento rispettivamente l’emissione delle decisioni da parte dell’UCA sono avvenuti fuori dai presupposti di legge e di Costituzione***[censurando] ***l’assenza di normative cantonali*** *conformi ai dettami del Consiglio Federale (cfr. artt. 84 e 91 LDP, art. 9 LMetr)*”, postulando un controllo di costituzionalità della vLEDP (in vigore dal 1° gennaio 1999 sino al 31 agosto 2019) per incompatibilità con l’art. 34 Cost. fed. dell’art. 38 cpv. 4 vLEDP, il quale stabiliva che lo spoglio avviene a porte chiuse, con l’art. 53 vLEDP nella misura in cui stabiliva che per le elezioni con spoglio cantonale l’ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici del Tribunale d’appello designati dal Consiglio di Stato, e censurando “*in conclusione* ***la totale assenza di controllo, trasparenza e pubblicità del sistema informatico per l’elaborazione, il conteggio e la comunicazione dei risultati***”.

**3.** Il Consiglio di Stato, con considerazioni di cui si dirà se del caso nei considerandi che seguono, ha, come detto, postulato la reiezione del gravame, mentre la ricorrente, sebbene abbia chiesto ed ottenuto una proroga del termine per replicare, per finire non vi ha proceduto.

**4.** La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali che corrispondono in modo affidabile e non falsato alla volontà dell’elettore liberamente espressa (libera formazione della volontà ed espressione fedele del voto, art. 34 cpv. 2 Cost. fed.; DTF 136 I 352 consid. 2; DTF 135 I 19 consid. 2.1; DTF 130 I 290 consid. 3.1).

Il diritto costituzionale impone in particolare all’autorità incaricata di procedere ad uno spoglio effettuandolo con cura e diligenza, contando i suffragi, garantendo la regolarità del conteggio nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3; DTF 137 I 200 consid. 2.1) a garanzia dunque di un funzionamento sicuro, regolare e corretto della democrazia.

Per quanto attiene all’istituzione dei propri organi ed alle modalità di loro designazione, è la Costituzione federale stessa a riservare l’autonomia dei Cantoni (art. 47 cpv. 1 Cost. fed.), imponendo alla Confederazione di rispettare la loro autonomia organizzativa (art. 47 cpv. 2 Cost. fed.).

**5.**

**5.1** La ricorrente, come detto, lamenta, senza peraltro adeguatamente sostanziarla, un’asserita incostituzionalità della norma, rettamente applicata, per cui lo spoglio avviene a porte chiuse così come della norma, altrettanto rettamente applicata, per cui l’Ufficio cantonale di accertamento, nel caso di elezioni con spoglio cantonale, è costituito da tre giudici del Tribunale d’appello.

Essa non spende la benché minima, ma necessaria, parola a sostegno della tesi, invero neppure sostenuta, per cui, applicando gli art. 38 cpv. 4 vLEDP e/o 53 vLEDP l’esito dello spoglio non corrisponderebbe in modo affidabile e non falsato alla volontà dell’elettore liberamente espressa, disattendendo così alle condizioni di ricevibilità di censure volte al controllo concreto di costituzionalità di norme in vigore.

Ne discende l’irricevibilità di queste censure, per carente motivazione ricorsuale prima ancora che per loro comunque palese infondatezza, e ciò ponendo già solo mente alla STF 1C\_13/2007 del 23 marzo 2007.

Analogo esito, già solo con riferimento alla STF 1P.369/2004 del 13 giugno 2005, trattandosi della postulata richiesta di nuovo conteggio.

Basti qui soggiungere che il principio dello spoglio a porte chiuse, che mira a tutelare il segreto del voto (art. 31 Cost. TI) garantendo l’ordine nelle operazioni di spoglio, è stato ripreso anche nella vigente LEDP al suo art. 32 cpv. 5, novella legislativa che a sua volta ha ottenuto approvazione dalla Confederazione prima della sua entrata in vigore.

Per quanto attiene alla composizione dell’Ufficio cantonale di accertamento (v. art. 53 vLEDP), si precisa che non è il Consiglio di Stato a designare i tre giudici del Tribunale d’appello che lo costituiscono, bensì il Tribunale d’appello stesso. L’attuale composizione dell’Ufficio, valida per il periodo 1° giugno 2018 – 31 maggio 2020, è stata decisa dal Tribunale d’appello il 23 maggio 2018 e pubblicata nell’edizione di martedì 29 maggio 2018 del Foglio ufficiale (FU 2018, 4462). La norma vigente, art. 37 LEDP, prosegue nel solco della precedente, beneficiando anch’essa, va sottolineato, dell’approvazione della Confederazione.

**5.2.** La censura residua della ricorrente per cui le modalità di accertamento dei risultati delle elezioni che qui ci occupano possano esser state adottate in assenza di valida base legale va invece verificata a prescindere dalla effettiva incidenza sull’esito della procedura di voto, poiché, fosse effettivamente il caso, si tratterebbe di un vizio di natura formale, la cui sussistenza potrebbe mettere in discussione la possibilità stessa per lo Stato di agire.

**6.**

**6.1** La ricorrente contesta, anche laddove lamenta il controllo del sistema informatico "*da un team degli enti locali capitanato dalla funzionaria Carla Biasca*", che vi sia una base legale sufficiente per consentire lo spoglio attraverso applicativo informatico.

**6.2** L’art. 170 vLEDP stabiliva che il Consiglio di Stato può emanare disposizioni per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni; in particolare per la ripresa automatica dei voti, il calcolo del quoziente elettorale, la ripartizione dei seggi e l’elenco degli eletti e dei non eletti.

**6.3** La ricorrente si avvale, a sostegno delle proprie tesi, della DTF 138 II 13, senza avvedersi del fatto che, pur concernendo operazioni di spoglio relative ad un’elezione del Consiglio nazionale, in quella stessa sentenza l’Alta Corte federale fa esplicito riferimento al programma informatico già allora stabilito dal Consiglio di Stato e già impiegato per le elezioni cantonali 2007 e 2011 e comunali 2008, la cui estensione ed adattamento per le elezioni nazionali ha poi ottenuto certificazione ed abilitazione dalla Cancelleria federale con comunicazione del 17 giugno 2011 (loc. cit., consid. 3.2.1).

Come ben emerge dalla citata sentenza, la decisione del Consiglio di Stato di introdurre l’applicativo informatico votel per l’elaborazione, il conteggio e la comunicazione dei risultati in casi di elezioni cantonali e comunali è anteriore all’adozione del medesimo applicativo, poi esteso ed adattato alle particolarità delle elezioni federali ed omologato dalla Cancelleria federale anche per le nazionali.

Con decisione del 19 settembre 2006, va qui ricordato, il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente la concessione di un credito di 994'000.00 franchi per l’adozione di un nuovo sistema di spoglio delle elezioni cantonali e comunali comprensivo di lettura ottica delle schede elettorali (Progetti VOTEL e SCOSEC, v. BU 2006, 346).

L’impiego del sistema votel anche per le elezioni cantonali che qui ci occupano, reso possibile dai mezzi stanziati dal Gran Consiglio e dalle disposizioni prese dal Consiglio di Stato sulla base dell’art. 170 vLDEP, emerge peraltro anche dalla ris. gov. n. 326/fr del 22 gennaio 2019 mediante la quale il Consiglio di Stato approva l’ivi allegato documento “Flusso delle operazioni di spoglio”.

Ancorché ricevibile, la censura relativa alla “***assenza di normative cantonali*** *conformi ai dettami del Consiglio Federale*” dev’essere dunque respinta.

**7.**

**7.1** Il ricorso, nei limiti della sua ricevibilità, non può pertanto trovare accoglimento.

**7.2** Trattandosi di evasione d’impugnativa in merito a diritti politici, non si prelevano tasse né spese.

**7.3** Contro la presente decisione è dato rimedio al Tribunale amministrativo cantonale, quale ultima istanza cantonale, giusta la STF 1C\_651/2017 del 9 marzo 2018.

**Per questi motivi,**

**su proposta della Commissione speciale per l’esame dei ricorsi contro le elezioni,**

**d e c i d e :**

**1.** Il ricorso, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

**2.** Non si prelevano spese, né si assegnano ripetibili.

**3.** Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

**4.** Intimazione:

- alla ricorrente;

- all’Ufficio cantonale di accertamento;

- al Consiglio di Stato.

Bellinzona,

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente: Il Segretario generale:

Claudio Franscella Tiziano Veronelli